

**VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DELLA
"ASSOCIAZIONE ENRICO BIANCHI ONLUS"**

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventisei e questo giorno dieci del mese di marzo (10.03.2026) in Pistoia, nel mio studio notarile, via Filippo Pacini n. 40, alle ore diciannove.

Innanzi a me dr. Lorenzo Zogheri, Notaio in Pistoia, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è presente la Signora:

- **GERI BARBARA**, imprenditrice, nata a Pistoia (PT) il 9 febbraio 1960 e quivi residente in via Lippi n. 10 (codice fiscale GRE BBR 60B49 G713A).

Comparsa, della cui identità personale io Notaio sono certo, la quale -nella sua dichiarata qualità di Vicepresidente della **"ASSOCIAZIONE ENRICO BIANCHI PER LA DISABILITÀ - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale"** (in sigla ASSOCIAZIONE ENRICO BIANCHI ONLUS), con sede in Pistoia (PT), via del Presto n. 4, codice fiscale 90059600479 (iscritta nel Registro delle Onlus in data 8 giugno 2016 al n. 26421)- mi chiede di redigere il verbale della riunione dell'assemblea di tale Associazione qui riunita per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Riconoscimento dell'esistenza dell'Associazione;
2. Ricostituzione degli organi dell'Associazione;
3. Adozione di un nuovo statuto funzionale all'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore;
4. Varie e eventuali.

Io Notaio aderisco alla richiesta e do atto di quanto segue:

Assume la Presidenza, ai sensi dello statuto e su unanime designazione dei presenti, la Comparsa nella indicata sua qualità di Vicepresidente del Consiglio Direttivo, la quale constata e dichiara:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata;
- che sono presenti -in proprio o in ordine a regolari deleghe scritte opportunamente acquisite agli atti dell'Associazione- tutti gli associati e precisamente: sé medesima; il Sig. Carobbi Francesco; il Sig. Orlandini Nicola, rappresentato in assemblea dalla stessa Sig.ra Geri Barbara; il Sig. Innocenti Mario; il Sig. Bianchi Francesco; la Sig.ra Bracali Isabella; il Sig. Bernardi Telesforo; il Sig. Marini Alessandro, la Sig.ra Ricciarelli Laura; il Sig. Salsecci Gianluca, rappresentato in assemblea dalla Sig.ra Ricciarelli Laura; il Sig. Asso Francesco, rappresentato in

**REGISTRATO A
PISTOIA**

il 19 marzo 2026
al n. 1819 serie 1T
Euro 200,00



Firmato digitalmente da
LORENZO ZOGHERI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
FIRENZE:80005930484

assemblea dal Sig. Bernardi Telesforo;

- che a seguito del decesso dell'originario Presidente, Sig. Iozzelli Luca, il Consiglio Direttivo dell'Associazione è al momento composto da due sole persone, ovvero sé medesima (Vicepresidente) e la Sig.ra Ricciarelli Alessandra, entrambe personalmente intervenute alla presente assemblea;

- che pertanto la presente assemblea, essendo totalitaria, è validamente costituita e idonea a deliberare sul suindicato ordine del giorno del quale tutti gli intervenuti si confermano edotti.

Passandosi all'esame degli argomenti all'ordine del giorno, la Presidente, espressamente autorizzata alla trattazione unitaria di tali argomenti:

(i) rileva in via preliminare come, a seguito del decesso dell'originario Presidente del Consiglio Direttivo, dr. Iozzelli Luca, l'attività dell'Associazione abbia subito una indubbia battuta di arresto in esito alla quale, anche in considerazione dell'indisponibilità dei bilanci consuntivi degli ultimi due esercizi si pone oggi l'esigenza di fare il punto della situazione, riaffermando innanzitutto la perdurante esistenza dell'Associazione stessa e l'immutata attualità delle esigenze e degli scopi per i quali l'Associazione fu a suo tempo costituita;

(ii) ricorda che, proprio a tale scopo, nei giorni precedenti la presente riunione, il Consiglio Direttivo ha dato corso alla ricostituzione del Libro Soci al fine di indicare con precisione a quali soggetti effettivamente compete la qualifica di associato; e che, in base a tale Libro Soci, i nominativi dei soggetti cui compete tale qualifica sono quelli riportati nella parte introduttiva del presente verbale;

(iii) precisa come si renda altresì necessario procedere alla nomina di un nuovo organo amministrativo al quale competeranno i poteri e le responsabilità per la gestione dell'Associazione in conformità all'infra allegato statuto;

(iv) espone le ragioni per le quali si rende opportuno adottare un nuovo statuto che consenta all'Associazione di conseguire l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Ella in particolare ricorda:

- che, a seguito di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 104, comma 2, del Codice del Terzo Settore (nel testo modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b), D.L. 17 giugno 2025, n. 84, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2025, n. 108) e dell'art. 34 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020, l'Associazione dovrà richiedere tale iscrizione entro il

prossimo 31 marzo;

- che il compimento di questo adempimento è fondamentale perché, così facendo, l'associazione acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore a partire dal 1 gennaio 2026 con conseguente possibilità di beneficiare da tale data del particolare regime fiscale connesso a questa qualifica, eviterà la revoca delle agevolazioni fiscali godute in questi anni e soprattutto non sarà obbligata a devolvere il patrimonio.

La Presidente passa quindi a illustrare più nel dettaglio le modifiche statutarie che si rende necessario adottare al fine di adeguare lo statuto alla disciplina prevista dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (così detto "*Codice del Terzo Settore*"). In particolare richiama l'attenzione sulla necessità di assumere la denominazione "**Enrico Bianchi per la disabilità ETS**" e dà integrale lettura dello statuto che si propone di adottare.

La Presidente propone dunque all'Assemblea di:

(1) riconoscere come esistente a tutti gli effetti di legge la "**Associazione Enrico Bianchi Onlus**", con sede in Pistoia (PT), via del Presto n. 4, codice fiscale 90059600479, dando atto che non si è ad oggi verificata alcuna causa di scioglimento dell'Associazione;

(2) approvare il Libro Soci dell'Associazione quale da ultimo predisposto e aggiornato dal Consiglio Direttivo, dando in particolare atto che i nominativi degli associati sono quelli indicati nella parte introduttiva del presente verbale;

(3) stabilire che il funzionamento dell'Associazione sia regolato compiutamente dalla normativa del predetto D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e, per quanto la stessa è derogabile, dalle norme contenute nel documento denominato Statuto che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "**A**"; disponendo in particolare che l'Associazione assuma la denominazione "**Enrico Bianchi per la disabilità ETS**", contestualmente precisando che, in conformità a quanto stabilito all'articolo 1, ultimo periodo, dello statuto anzi allegato, "*L'acronimo ETS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts)*";

(4) stabilire altresì che l'Associazione sia amministrata da un Organo Amministrativo composto da tre membri che resteranno in carica per cinque esercizi salva eventuale rielezione, a comporre il quale sono nominati:

- il Sig. **Carobbi Francesco**, nato a Pistoia il 23 ottobre 1956 e residente in Milano (MI), Piazzale di Porta Lodovica n. 6 (codice fiscale CRB FNC 56R23

G713M); quale Presidente;

- la Sig.ra **Geri Barbara**, sopra generalizzata, quale Vicepresidente;

- il Sig. **Orlandini Nicola**, nato a Pistoia il 25 settembre 1958 e quivi residente in via Fonda di San Vitale n. 46 (codice fiscale RLN NCL 58P25 G713I), quale Consigliere;

con la precisazione che competeranno all'Organo Amministrativo i poteri e le competenze di cui al ricordato articolo 8 dell'anzi allegato statuto;

(5) trasferire la sede sociale in Pistoia, Via Enrico Fermi n. 1/A;

(6) nominare un Organo di Controllo monocratico nella persona del dr. Edoardo Franceschi, nato a Pistoia il 28 febbraio 1966 e quivi residente in Via Gemignani n. 12 (codice fiscale FRN DRD 66B28 G713H);

(7) dare atto che, a seguito del mutamento di denominazione:

(7.1) l'Associazione proseguirà senza soluzione di continuità la propria esistenza sotto la nuova denominazione, continuando in tutti i rapporti giuridici già ad essa facenti capo, i quali rimangono inalterati;

(7.2) dovranno essere conseguentemente intestati al conto dell'Associazione "Enrico Bianchi per la disabilità ETS" tutti quanti i beni, diritti, autorizzazioni, licenze, permessi amministrativi, contratti, rapporti in corso e quant'altro già al conto dell'associazione sotto la precedente denominazione;

(7.3) i competenti enti, istituti, uffici e loro funzionari, nonché i privati interessati, tutti espressamente dispensati da qualsiasi responsabilità in proposito, dovranno provvedere alle necessarie e opportune trascrizioni, modifiche, variazioni, vulture e annotazioni;

8) conferire al Sig. Carobbi Francesco ogni più ampio potere per addivenire ai necessari cambi di intestazione autorizzandolo espressamente a indicare a chi di dovere tutti i beni e i rapporti con riferimento ai quali debbano prodursi detti cambi di intestazione;

9) richiedere che l'Associazione sia iscritta nel Registro unico nazione del terzo settore e, al riguardo:

- conferire al Sig. Carobbi Francesco ogni potere per svolgere qualsiasi attività si renda a tal fine necessaria, anche apportando al presente verbale e allo statuto allegato ogni modificazione che si renda obbligatorio effettuare;

- delegare il Notaio Lorenzo Zogheri di Pistoia, ai sensi dell'art. 47, 1^ comma, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 4, comma 1, lett. i), L. 4 luglio

2024, n. 104, a presentare la relativa domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore depositando la documentazione all'uopo necessaria e indicando la sezione del registro nella quale l'ente chiede l'iscrizione.

Udite le proposte della Presidente e dopo approfondita discussione, l'Assemblea all'unanimità, con il voto favorevole di tutti gli associati, in proprio o come sopra rappresentati, espresso in modo palese, nessuno contrario o astenuto, secondo l'accertamento fattone dalla Presidente,

DELIBERA

di approvare le proposte della Presidente come sopra testualmente riportate.

Null'altro essendovi da deliberare, la Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore diciannove e cinquanta minuti.

Ai sensi del Regolamento (UE) 679 del 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio (così detto "GDPR"), la Sig.ra Geri Barbara autorizza il Notaio verbalizzante, quale "titolare del trattamento", alla raccolta e alla diffusione dei "dati personali" ed eventualmente dei "dati sensibili" contenuti nel presente verbale e nella sua documentazione preparatoria, in conformità alle prescrizioni previste dalla legge.

L'atto presente, scritto a macchina da persona di mia fiducia e in parte a mano da me Notaio in due fogli, dei quali lo scritturato occupa quattro intere pagine oltre la presente, è da me Notaio letto, unitamente all'allegato, alla Comparente che lo dichiara conforme a verità e alla sua volontà e con me lo sottoscrive qui in fine e nel margine del foglio intermedio, essendo le ore venti.

FIRMATO: BARBARA GERI, LORENZO ZOGHERI.

STATUTO

Associazione «Enrico Bianchi per la disabilità» ETS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (*Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni*), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "Enrico Bianchi per la disabilità ETS" da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Pistoia e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo ETS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2

(Scopo, finalità, attività)

L'associazione ha come scopo di promuovere, direttamente o indirettamente, attraverso altri enti del Terzo settore o enti senza scopo di lucro, iniziative a favore di persone con disabilità fisica, psichica e sensoriali, con l'obiettivo del superamento di condizioni di svantaggio o per promuovere il benessere integrale della persona e della sua famiglia. L'Associazione nasce per onorare, in maniera perenne e viva, la memoria di Enrico Bianchi, figlio, amico, marito, studente e volontario esemplare e generoso, prematuramente scomparso lasciando un indelebile ricordo in tutti quelli che lo hanno conosciuto.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.

53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) formazione universitaria e post-universitaria;

f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

j) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del D.Lgs n. 112/2017;

k) attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

l) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dal Consiglio di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con

le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi, mediante richiesta al Presidente, che provvede entro quindici giorni.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa, ove prevista, secondo

l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'organo di amministrazione e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro sei mesi dalla scadenza dal termine per il pagamento medesimo.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, ove nominato.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può

rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto è necessaria la maggioranza assoluta dei soci iscritti nel libro degli associati.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio è necessaria la maggioranza dei due terzi

degli associati.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione è necessaria la maggioranza dei due terzi degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e cinque nominati dall'Assemblea per la durata di cinque anni con possibilità di essere rieletti. Si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione dell'Organo di amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori possono intervenire nell'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità

dell'amministratore che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi (Organo di amministrazione, Presidente, Organo di controllo).

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente, ove eletto, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la

revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16

(Libri)

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 17

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 CTS.

ART. 18

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 19

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica

quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

FIRMATO: BARBARA GERI, LORENZO ZOGHERI.

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI COPIA INFORMATICA A ORIGINALE ANALOGICO
(art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, Legge 89/1913)

Certifico io sottoscritto dr. *Lorenzo Zogheri*, Notaio in Pistoia, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia, composta di numero quindici (=15=) pagine, esclusa la presente, rilasciata in carta libera per gli usi consentiti dalla legge e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge. 20 marzo 2026 in Pistoia, nel mio studio notarile, Via Filippo Pacini n. 40.

File firmato digitalmente dal Notaio Lorenzo Zogheri.